

IL FINANZIAMENTO DEL CONTENZIOSO IN ARBITRATO

Rinaldo Sali

**Vice Direttore Generale
Camera Arbitrale di Milano**

FONDAZIONE FORENSE FIRENZE - 13 Maggio 2021

REGOLAMENTO CAM

ART. 43 – Finanziamento da parte di terzi

1. La parte che riceve da un terzo un finanziamento relativo al procedimento arbitrale e al suo esito deve dichiarare **l'esistenza** del finanziamento e **l'identità** del finanziatore.

2. Tale dichiarazione deve essere **ripetuta** nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Tribunale Arbitrale o della Segreteria Generale.

ESTRATTO DA "IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration"

Principio Generale 6 - Relazioni

*(b) Se una delle parti è una persona giuridica, **ogni persona fisica o giuridica che eserciti il controllo o un'influenza dominante su essa ovvero abbia un interesse economico in essa** o un dovere di tenere qualcuno indenne rispetto alle conseguenze del lodo da emettersi nell'arbitrato, **può essere considerata come se avesse l'identità della parte.***

ESTRATTO DA "IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration"

Spiegazione del Principio 6

(b) Quando una parte in un arbitrato internazionale è una persona giuridica, altre persone fisiche e giuridiche potrebbero avere un'influenza dominante su di essa, o un interesse economico nella medesima, ovvero un dovere di tenere qualcuno indenne rispetto alle conseguenze del lodo emesso nell'arbitrato.

*Ogni situazione dovrebbe essere analizzata individualmente e il Principio Generale 6(b) chiarisce che tale persona giuridica o fisica può essere identificata con la parte. **I terzi che finanziano o assicurano la lite possono avere un interesse economico diretto nel lodo e, come tali, possono essere considerati alla stregua della parte.** Per questo i termini "**third party funder**" e "assicuratore" si riferiscono a qualsiasi persona o entità che fornisce fondi o altro supporto rilevante a una parte per far valere la propria pretesa, o difendersi dalla pretesa altrui, e che ha un interesse economico nella lite o un dovere di tenere qualcuno indenne dalle conseguenze del lodo.*